C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 156 del 24/09/2021

OGGETTO: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "SAN LORENZO 2" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA - VIA REVERBERI).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Assente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "SAN LORENZO 2" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA - VIA REVERBERI)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Provinciale n.53 del 26/04/2004 è stato approvato il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia che ha introdotto per il territorio di Casalgrande la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva, complementari a quelle pianificate dal vigente strumento comunale. Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E ha così delineato uno scenario per l'attività estrattiva in Provincia coerente con i disposti della Legge Regionale n.17/1991 s.m.i ponendosi obiettivi di generale riassetto della materia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 3/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano comunale delle Attività Estrattive P.A.E vigente, ai sensi degli artt.4-7 e 9 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i, in adeguamento alle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E vigente della Provincia di Reggio Emilia;

Richiamata:
- l'Autorizzazione n.15 del 01/03/2016 per l'esercizio all'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" (località Salvaterra); **(All. 1)**
- la Convenzione attuativa del progetto di coltivazione e sistemazione stipulata in data 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251, presso il notaio Caranci di Reggio Emilia, tra il Comune di Casalgrande e la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. come da schema approvato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04/02/2016 (ed annesse vigenti fideiussioni assicurative, successivamente modificate ed adeguate in data 08/01/2019); **(All. 2)**

Richiamati gli elaborati dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.15/2016 relativi al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. della cava in oggetto redatti dal dott. Geol. Simone Barani e dott. For. Giorgio Govi;

Preso atto che:
- che la società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5, ha presentato al Comune, in data 06/11/2020 poi successivamente integrata il 22/09/2021 con prot..16837, ai sensi dell'art.15 c.2 della Legge Regionale n.17/1991, la richiesta di proroga di 1 (uno) anno della suddetta autorizzazione n. 15/2016 e della convenzione attuativa;
- come visibile dal sito internet della Prefettura di Reggio Emilia, l'iscrizione della Società in questione è iscritta alla White List, (sino al 29/03/2022);

copia informatica per consultazione

Considerata l'attuale condizione economica del mercato edilizio e dell'attività estrattiva nella Provincia di Reggio Emilia;

Valutato i quantitativi volumetrici di materiale inerte non estratto nella cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" ed il contestuale parziale ripristino morfologico dell'area di cava;

Preso atto della necessità, per le motivazioni illustrate nell'istanza pervenuta in data 06/11/2020 poi successivamente integrata il 22/09/2021 con prot.16837, di prorogare i contenuti dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.15/2016, e relativa convenzione attuativa, al fine di adempiere ai patti e condizioni come disposto della Legge Regionale n.17/1991 smi;

Visto:
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il D.Lgs n.152/2006 smi;
- la L.R. n.17/1991 smi;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E della Provincia di RE;
- il vigente Piano dell'Attività Estrattive P.A.E comunale;
- le disposizioni della Regione Emilia Romagna del 6/12/2006 prot.n.PG/2006/1063568 "*Servizio difesa del suolo, della Costa e Bonifica",* in merito all'applicabilità dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi ed annessi chiarimenti sulla concessione delle proroghe all'attività di cava oltre la scadenza dell'autorizzazione;

Visto inoltre il parere favorevole espresso dalla Geol. Andrea Chierici in qualità di tecnico istruttore e responsabile del procedimento relativo alla richiesta di proroga;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:
- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio "*Finanziario",* favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.267/2000 smi;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di prorogare, per le motivazioni che la società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. ha illustrato nella domanda presentata in data 06/11/2020 poi successivamente integrata il 22/09/2021 con prot. 16837, ed ai sensi dell'art.15 c.2 della L.R. n.17/1991 smi, i contenuti:
 - dell'Autorizzazione all'attività estrattiva n.15/2016 della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" (località Salvaterra) fino al 22/09/2022; (All. 1)

copia informatica per consultazione

- della Convenzione attuativa, sottoscritta dalle parti 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251, per le attività di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" fino al 22/09/2022; (All. 2)

2) Di autorizzare il Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*" al rilascio delle proroghe di cui al punto 1);

3) Di trasmettere il presente atto alla società Emiliana Conglomerati S.p.A, con sede in Via Via A. Volta n. 5, a Reggio Emilia;

4) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente",* ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013;

Ravvisata l'urgenza
Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Segretario
DAVIDDI GIUSEPPE	NAPOLEONE ROSARIO

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA
(ai sensi dell'art.11 Legge Regionale n.17/1991 e s.m.i)

N. 15 del 01/03/2016

Piano di Coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2" – Loc. Salvaterra di Casalgrande RE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- la richiesta del 16/10/2014 pervenuta con prot. 16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802 e le successive risposte e integrazioni definitive pervenute in data 07/07/2015 prot. 12108, da parte di Emiliana Conglomerati S.p.A, relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" (situata in località Salvaterra di Casalgrande);
- il progetto presentato (redatto dal dott. Geol. Simone Barani - Via Carso 55, Bibbiano RE e dott. For. Giorgio Govi - via Crispi 23, Carpineti RE) a corredo della domanda di cui sopra per la coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2", situata in frazione di Salvaterra e censita al catasto terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n. 17 mappali n.15 e 159;

VISTO:

- la Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 "Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata San Lorenzo 2", con la quale si è conclusa positivamente la procedura di VIA ai sensi della Legge Regionale n.9/99 smi;

copia informatica per consultazione

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 03/09/2015 con la quale è stata approvata lo schema di convenzione del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" (interna al Polo n.19 di P.I.A.E - zona n.2 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra), tra Comune e società EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Reggio Emilia in Via A. Volta n. 5;
- la successiva delibera di Giunta Comunale n. 11 del 04/02/2016 con la quale è stata approvata la variante allo schema di convenzione, con definizione delle clausole relative alla corretta formulazione delle fidejussioni; La presente convenzione attuativa è stata successivamente sottoscritta dalle parti il 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251, presso il notaio Antonio Caranci;
- l'iscrizione della Società in questione alla White List della Prefettura di Reggio Emilia, in attesa di rinnovo, come adeguatamente documentato nella richiesta trasmessa per PEC dalla medesima Società in data 08 giugno 2015;

RICHIAMATI gli impegni contenuti:

- nella Convezione attuativa con repertorio n.8244 del 08/11/2004 relativa al progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata Cava San Lorenzo (escavazione da piano campagna a -10 metri);
- nell'Autorizzazione n.72 del 9/11/2004 per l'esercizio all'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo" ;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 04/02/2016 con la quale è stato approvato definitivamente lo schema di convenzione relativa al "Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava San Lorenzo 2";

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251, presso il notaio Caranci di Reggio Emilia, tra il Comune di Casalgrande e la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (ed annesse fidejussioni assicurative appositamente sottoscritte),

copia informatica per consultazione

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

regolamentante l'attività di cui al "Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava San Lorenzo 2" oggetto della presente autorizzazione.

RICHIAMATO:

- il parere favorevole n.250 espresso nella seduta del 08/01/2015 sul Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2" da parte della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- la Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 "Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata San Lorenzo 2" con la quale si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico;
- l'istruttoria tecnica effettuata dal competente ufficio del settore Pianificazione Territoriale e dal responsabile del Procedimento Geom. Simona Morini;

CONSTATATO che:

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Società intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come "Zone per attività estrattive esistenti sottozona 16 (art. 8.2 NTA di P.A.E.)" nel P.A.E. medesimo;
- il progetto presentato riguarda l'approfondimento delle escavazioni dagli attuali -10 metri da p.c. a -20 m p.c. e contestuale sistemazione ambientale definitiva, con richiesta per autorizzazione su 5 fasi annuali in totale;
- il volume complessivo di materiale estraibile nell'area della Cava San Lorenzo 2, risulta pari a 289.633 mc in caso di ottenimento dell'avvicinamento degli scavi in deroga all'acquedotto;

CONSIDERATO che:

- gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;

copia informatica per consultazione

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

VISTO:

- la Legge Regionale n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- la Legge del 17 Agosto 1942 n.1150 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art.82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n.616 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.L. 27.6.1985 n.312 convertito con Legge 8 Agosto 1985 n.431;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale P.T.C.P di Reggio Emilia;
- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente;
- il vigente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E di Reggio Emilia;
- il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) vigente;

AUTORIZZA

la Società **Emiliana Conglomerati S.p.A** con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Reggio Emilia Via Alessandro Volta n.5 - come risulta da regolare visura camerale della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n. 162080943, all'esercizio della attività estrattiva **di escavazione e sistemazione** della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2", sita in frazione di Salvaterra, conformemente al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251, e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa del piano di coltivazione-sistemazione e alle ulteriori condizioni:

1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
2) L'autorizzazione alla coltivazione e sistemazione, rilasciata all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
4) Prima dell'affidamento di eventuali lavori in subappalto, la società Emiliana Conglomerati dovrà far pervenire al Comune l'apposita **autocertificazione antimafia** relativa alle società subappaltatrici;
5) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata o per PEC. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
6) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;
7) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
8) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il

copia informatica per consultazione

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.17/1991 s.m.i. ed altre vigenti in materia;

9) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto mesi) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n.15251. Si precisa che la durata complessiva dell'autorizzazione è pari a **cinque** (5) **anni**, a partire dalla data di notifica alla Società;
10) Il progetto dovrà essere realizzato, ai sensi dell'art. 20 della LR n. 3/2012 (modifiche all'art. 17 della LR 9/99), entro **cinque** (5) **anni**, a partire dalla pubblicazione del provvedimento di VIA di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015, salvo richiedere successive proroghe al Comune, come previsto dal medesimo articolo;
11) Il volume massimo di inerte utile estraibile è pari a **289.633 m³** così come indicato dagli atti di progetto approvato (DGC n. 87 del 03/09/2015) in caso di ottenimento della deroga di cui al D.P.R. n.128/59 art.104 per avvicinamento degli scavi all'acquedotto di IREN nello spigolo Nord Ovest dell'area di cava e pari a 282.043 m³ senza deroga;
12) La profondità massima di scavo è pari a **-20 metri** dal piano campagna originario;
13) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
14) Qualsiasi variazione al presente piano è subordinata all'autorizzazione di una variante al piano di coltivazione e al progetto di recupero ambientale, da parte del Comune previo parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
15) Durante lo svolgimento dell'attività di sistemazione ambientale dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui agli artt. dal 31 al 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;
16) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m, l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili.

copia informatica per consultazione

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251;

17) Per il previsto ritombamento sino a -7 metri da p.c., potranno essere impiegati i materiali previsti all'art.34 delle Norme di Attuazione del P.A.E. vigente, purchè non classificabili come rifiuti (ad eccezione dei rifiuti di estrazione);

18) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati amministrativi e tecnici, così costituiti:

-1) Relazione Tecnica di Progetto,
-2) TAV. A1 – Corografia e organizzazione di cantiere,
-3) TAV. A2 – Piano particellare,
-4) TAV. A3 – Inquadramento pianificatorio,
-5) TAV. B1 – Geologia geomorfologia e stratigrafia,
-6) TAV. B2 – Idrografia superficiale e sotterranea,
-7) TAV. B3 – Uso reale del suolo,
-8) TAV. B4 – Biologia (ecosistemi),
-9) TAV. B5 – Delimitazione bacino visuale,
-10) TAV. B6 – Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici,
-11) TAV. B7 – Infrastrutturazione territoriale e tecnologica,
-12) TAV. C1 – Stato attuale planimetria e sezioni,
-13) TAV. C2 – Piano di coltivazione planimetria,
-14) TAV. C2 bis – Piano di coltivazione planimetria e sezione (Escavazione in deroga)
-15) TAV. C3 – Piano di coltivazione sezioni,
-16) TAV. C4 – Progetto di sistemazione finale planimetria,
-17) TAV. C5 – Progetto di sistemazione finale sezioni,
-18) Certificato di Iscrizione della Società alla Camera di Commercio, Visure Catastali
-19) Domanda per l'approvazione del PCS,
-20) Convenzione attuativa sottoscritta il 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 998566/841039
E -mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

19) Per quanto riguarda il ripristino agrovegetazionale, si specifica che ad integrazione della Tav. C5, gli ulteriori dettagli vegetazionali sulle sezioni di ripristino e sui sesti d'impianto, verranno riferiti alle sezioni di PAE vigente (in particol. Sez C-C' di Tav. DUB 15a);
20) Per tutto quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla LR n. 17/1991 ed alla Convezione attuativa sottoscritta il 25/02/2016 Rep. n. 46176 raccolta n. 15251;

Casalgrande, Lì 01/03/2016

IL RESPONSABILE SETTORE
"Pianificazione Territoriale"
(Arch. Giuliano Barbieri)

Per Accettazione:

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data 01/03/2016

Per la Società Emiliana Conglomerati Spa

Firma _____

Settore "Pianificazione Territoriale"
Tecnico Istruttore e Responsabile del Proced. - Geom. Simona Morini
Tel n.0522-99.85.02 Fax n.0522-84.10.39
(E-mail: s.morini@comune.casalgrande.re.it - PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it)

Settore "Pianificazione Territoriale"
Responsabile del Settore - Arch. Giuliano Barbieri
Tel n.0522-99.85.19 Fax n.0522-84.10.39
(E-mail: g.barbieri@comune.casalgrande.re.it - PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it)

copia informatica per consultazione

Avv. Antonio Caranci
Notaio

Repertorio N. 46176 Raccolta N. 15251

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA "SAN LORENZO 2"

(Art. 12 L.R. n.17 del 18/07/1991 s.m.i. e NTA di P.A.E vigente)

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di *Reggio Emilia*
il 02/03/2016
al n. 2969
Serie 1T
€. 200,00

TRASCRITTO
Agenzia del Territorio
Serv. Pubbl. Immobiliare
di REGGIO EMILIA
in data 02/03/2016 ai NN.
RG 4505 RP 3322

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque febbraio duemilasedici, in Reggio Emilia, alla via della Racchetta n. 1.

25=2=2016

Innanzi a me, Dr. ANTONIO CARANCI, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, residente in Reggio Emilia, con studio alla via della Racchetta n. 1,

SONO PRESENTI

GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) l'1 luglio 1968, e domiciliato per la carica presso il Comune di Casalgrande, che interviene esclusivamente nella sua qualità di Responsabile del 2° Settore "Urbanistica ed Edilizia privata", in nome e per conto e in rappresentanza del **COMUNE DI CASALGRANDE,** con P.IVA 00284720356, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, che interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 3 settembre 2015 e successiva Deliberazione modificativa n. 11 del 4 febbraio 2016, di cui si dirà in prosieguo, in seguito citato nel presente atto come "COMUNE",

copia informatica per consultazione

La Società "EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.", con sede in Reggio nell'Emilia (RE), via Alessandro Volta 5, capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente versato, contraddistinta presso la C.C.I.A.A. di REGGIO EMILIA dal N. 02503180354 di Iscrizione, corrispondente al codice fiscale della Società stessa, nonchè dal N. 287447 del R.E.A., in persona di Marco Monti nato a Canossa (RE), il 18 aprile 1948, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed al presente atto autorizzato in virtù di delibera consiliare del 22 settembre 2015, in seguito citata nel presente atto come "SOCIETA'".

Dell'identità personale qualifica e poteri dei costituiti io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A ha presentato richiesta di rilascio di "Atto Unico per la realizzazione della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2" e relativa sistemazione finale naturalistica" allo SUAP del Comune, in data 16/10/2014 con prot.n.16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802;

- contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS) dell'area ai sensi dell'art.11 della LR n.17/1991 e s.m.i. e la documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della

copia informatica per consultazione

LR n. 9/1999 e s.m.i;

- all'interno della procedura di Valutazione Impatto Ambientale V.I.A, è stato espresso parere favorevole n.250 del 08/01/2015 da parte della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE) della Provincia di Reggio Emilia;

- con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 "Parere positivo su procedura di VIA del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata San Lorenzo 2", si è conclusa positivamente la procedura di VIA;

- in relazione alle richieste di integrazioni sulla modalità di sistemazione formulate dal Comune in data 11/06/2015 prot.n.10581 e in data 06/07/2015 prot.n.12063, sono state trasmesse le risposte definitive in data 07/07/2015 prot.n.12108 e 17/08/2015 prot.n.14363;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Casalgrande con atto n.72 del 09/11/2004, ha rilasciato alla Società Cooperativa Muratori Reggiolo l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava "San Lorenzo" con escavazione da piano campagna fino a -10 metri da piano campagna, sulla medesima area della cava "San Lorenzo 2", per la quale ora si prevede il completamento delle potenzialità estrattive con approfondimento da -10 a -20 metri dal piano campagna;

- il 24/10/2011 la CMR INDUSTRIALE S.r.l. subentrò alla Coo-

copia informatica per consultazione

perativa Muratori Reggiolo S.c. con atto del Notaio Dott. Gianluigi Martini (rep.n.127041, raccolta n.22260) attraverso il quale si procedette al conferimento del ramo d'azienda inerente l'attività di estrazione e lavorazione e vendita di inerti;

- in data 21/02/2012, il consiglio di Amministrazione con delibera di Repertorio n.127509 Raccolta n.22520, approvò la trasformazione da Società a Responsabilità Limitata S.r.l. a Società per Azioni S.p.A. dotandosi di nuovo statuto;

- in data 18/12/2013 tramite atto notarile rep.n.44227, racc.n.13834 redatto da Notaio Antonio Caranci, la CMR INDUSTRIALE S.p.A ha cambiato la propria denominazione in EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. dal giorno 02/01/2014, lasciando invariato il soggetto giuridico; pertanto tutte le autorizzazioni vigenti, quelle ancora in fase d'istruttoria, concessioni, diritti, oneri, ecc. si intendono in capo a EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.;

- in data 18/12/2013 l'Assemblea Straordinaria della Società, ha deliberato la variazione della denominazione da "CMR INDUSTRIALE S.p.A." (precedentemente CMR s.c.) in "EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A." con effetto dal 02/01/2014, mantenendo invariata la Ragione Sociale, espletando tutte le formalità di pubblicazione sul Registro delle Imprese di Reggio Emilia;

- l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo comunale n.19, nelle zone deno-

copia informatica per consultazione

minate "Zone per attività estrattive esistenti (ZEe)", e più precisamente nella sottozona n.16 di cui è parte, del vigente P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 in data 03/03/2011;

- la presente area di cava è identificata al Catasto Terreni del Comune di **Casalgrande**, con i seguenti dati:

- **Foglio 17, particella 159**, di ettari 2 are 67 centiare 21, qualità incolt prod, classe 1, R.D.Euro 4,14, R.A.Euro 1,38

- **Foglio 17, particella 15**, di ettari 1 are 89 centiare 80, qualità incolt prod, classe 1, R.D.Euro 2,94, R.A.Euro 0,98;

di proprietà della Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.;

PREMESSO inoltre che:

- con deliberazione consiliare n.10 del 03/03/2011 è stata approvata la Variante Generale al Piano Comunale delle Attività Estrattive;

- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Polo n.19 di P.I.A.E, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

RICHIAMATA:

- la precedente Convezione attuativa con repertorio n.8244 del 08/11/2004, relativamente alla Cava San Lorenzo (escavazione da piano campagna a -10 metri);

VISTO che:

- risulta accertato che la Società è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 2 della L.R. n.17/91 perché possa

copia informatica per consultazione

procedersi alla stipula della presente convenzione (completamento dell'escavazioni sino a -20 m da p.c. ed annesso ripristino ambientale) che integra e sostituisce integralmente la precedente con repertorio n.8244 del 08/11/2004;

VISTO INOLTRE che:

- deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2", per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come "atti di progetto");
- detti elaborati di progetto "Piano di Coltivazione e sistemazione P.C.S" (presentati in data 16/10/2014 con prot. n.16743, 16780, 16781, 16782, 16784, 16785, 16802 e successivamente integrati in data 10/07/2015 prot.n.12401 e 17/08/2015 prot.n.14363), suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così definitivamente costituiti:

1) Relazione Tecnica di Progetto;
2) TAV. A1 - Corografia e organizzazione di cantiere;
3) TAV. A2 - Piano particellare;
4) TAV. A3 - Inquadramento pianificatorio;
5) TAV. B1 - Geologia geomorfologia e stratigrafia;
6) TAV. B2 - Idrografia superficiale e sotterranea;

copia informatica per consultazione

7) TAV. B3 - Uso reale del suolo;

8) TAV. B4 - Biologia (ecosistemi);

9) TAV. B5 - Delimitazione bacino visuale;

10) TAV. B6 - Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici;

11) TAV. B7 - Infrastrutturazione territoriale e tecnologica;

12) TAV. C1 - Stato attuale planimetria e sezioni;

13) TAV. C2 - Piano di coltivazione planimetria;

14) TAV. C2 bis - Piano di coltivazione planimetria e sezione (Escavazione in deroga);

15) TAV. C3 - Piano di coltivazione sezioni;

16) TAV. C4 - Progetto di sistemazione finale planimetria;

17) TAV. C5 - Progetto di sistemazione finale sezioni;

18) Certificato di Iscrizione della Società alla Camera di Commercio, Visure Catastali;

19) Proposta di Convenzione;

RICHIAMATO:

- il Piano di Coordinamento Attuativo P.C.A. del Poli n.19 di P.I.A.E, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 09/04/2014;

- l'atto di consiglio comunale n.83 dell'8/11/2012 con il quale è stato approvato l'accordo quadro, ai sensi dell'art.10-11 legge n.241/90 smi e art.24 LR n.7/2004 smi, per l'attuazione dei PCA di coordinamento attuativo P.C.A di iniziativa privata (ambiti di Polo n.18-19-20 di PIAE e zone

copia informatica per consultazione

n.1-2-3 di P.A.E vigente). Il presente atto è stato sottoscritto in data 20/12/2012 con repertorio n.9626, presso il segretario comunale dott. Gregorio Martino, tra il Comune di Casalgrande, la Società Calcestruzzi Corradini S.p.A (con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE) e la Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (con sede in Via A. Volta n.5 Reggio Emilia) e sostituisce il precedente accordo quadro sottoscritto nel 2007. Il citato Atto di accordo Quadro è stato stipulato ai sensi degli artt.10 e 11 della Legge n.241/90 s.m.i. e art.24 della L.R. n.7/2004;

RICHIAMATI INTEGRALMENTE:

- tutti i pareri, di natura ambientale contenuti nella procedura di V.I.A approvata con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015, in cui si intendono rilasciati il Nulla-Osta Archeologico, il Nulla-Osta alle emissioni in atmosfera, ed il Nulla-Osta acustico;

- il parere favorevole con prescrizioni espresso nella seduta del 08/01/2015 con proprio atto n.250 della competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività estrattive CTIAE in merito all'esame del progetto di coltivazione e sistemazione di cui all'oggetto (ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.17/91 e s.m.i.);

RICHIAMATO INOLTRE:

- gli impegni relativi all'Atto di Accordo Quadro, sotto-

copia informatica per consultazione

scritto dalle Società CMR INDUSTRIALE S.p.A, ora Emiliana Conglomerati S.p.A. e Calcestruzzi Corradini S.p.A in data 20/12/2012 presso il segretario comunale Dott. Gregorio Martino. Gli impegni assunti in tale atto si considerano (parte integrante del presente atto). Nel caso in cui i contenuti della presente convenzione fossero in contrasto con l'atto di Accordo, le disposizioni dell'Atto di Accordo si intendono prevalenti;

TUTTO CIO' PREMESSO:

- la Società dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve;

- la presente convenzione viene sottoscritta per l'attuazione del P.C.S. della cava denominata "San Lorenzo 2", per l'approfondimento degli scavi da -10 a -20 m da piano campagna e relativa sistemazione ambientale. Il mancato rispetto di detta convenzione comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale.

TITOLO I°

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - SUPERFICIE DELLA CAVA "SAN LORENZO 2"

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di 45.701 m², dichiarata corrispondente alla superficie catastale

copia informatica per consultazione

dei mappali citati, presenta una superficie utile di scavo (da -10 m a fondo cava) di 32.081 m², derivanti anche dalla riduzione dei franchi di rispetto derivanti dall'art.104 del DPR n.128/59 relativamente alle deroghe delle distanze degli scavi dall'acquedotto di IREN sulla porzione Nord Ovest.

Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile è costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. n.70 del 21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 289.633 m³ così come indicato dagli atti di progetto in caso di ottenimento della deroga al D.P.R. n.128/59 art.104 e di 282.043 m³ senza deroga.

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo Art.28. Al quantitativo così definito del materiale estratto verrà applicata la corrispondente vigente tariffa regionale, secondo le modalità ed i tempi di cui al successivo Art.18.

La durata complessiva dell'intervento di coltivazione e sistemazione, dal momento del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione estrattiva in oggetto, è pari a 5 anni comprensivi delle opere di verde.

Art. 3 - PROFONDITA' DI SCAVO

La profondità massima raggiungibile è di -20 metri, rilevati rispetto all'attuale piano di campagna e rispetto ad appositi

copia informatica per consultazione

capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito in occasione della formazione del primo P.C.S. con scavo limitato a -10 metri.

Art. 4 - QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Società dovrà porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.

Art. 5 - OPERE PRELIMINARI

ALL'INIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Per quanto la cava San Lorenzo sia già in essere, anche se inattiva, preliminarmente alle opere di scavo si dovrà verificare che l'area sia:

- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripe-

copia informatica per consultazione

tuti ogni 50 m;

- provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;

- munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.

Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Società dovrà provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80. Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti previsti dagli artt. 9 e 10 delle NTA di P.A.E vigente:

- pozzi piezometrici di cui al successivo art. 29;

- eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente;

- punti fissi di stazione: si tratta di una o più piazzole in cls, dotate di chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati per la stesura del P.C.S, i rilievi di

copia informatica per consultazione

controllo in fase di coltivazione e recupero, nonchè i rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere validati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- denominazione della cava;
- tipo di materiale estratto;
- proprietà e Società esercente;
- progettista;
- direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- responsabile di cava e recapito telefonico;
- sorvegliante;
- estremi e scadenza dell'atto autorizzativo;
- estremi e scadenza della convenzione attuativa.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i

copia informatica per consultazione

seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;
- Convenzione attuativa sottoscritta;
- Progetto di Coltivazione e Sistemazione ambientale approvato;
- Norme Tecniche di Attuazione del PAE vigente.

Art. 9 - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare il ogni caso i 60 dB (A) in periodo diurno ed i 50 dB (A) in periodo notturno.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche si rimanda ai contenuti del "Nulla-Osta Acustico" ai sensi dell'art.8 c.4 della Legge n.447/95 s.m.i., rilasciato dal Comune di Casalgrande, come Allegato 4 parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n.69 del 04/06/2015 "Parere positivo su procedura di V.I.A del progetto di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata San Lorenzo 2".

Art. 10 - LAVORI DI COLTIVAZIONE

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

copia informatica per consultazione

a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potrà essere ceduto a terzi e dovrà essere accantonato nell'area di cantiere o nelle sue pertinenze per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.

b) la profondità massima raggiungibile è pari a -20,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della Società conformemente alla profondità prevista all'art.22 delle NTA del P.A.E vigente;

c) conformemente a quanto stabilito dagli artt.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Società dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio tecnico Comunale per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;

d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel P.A.E, la Società dovrà mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione

copia informatica per consultazione

secondo i tempi e modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

e) l'installazione, a spese della Società, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). In ogni caso il Comune potrà richiedere, l'aumento sia del numero dei piezometri sia delle frequenze di letture, motivando oggettivamente la domanda;

f) in ogni fase di coltivazione dovrà essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale;

h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

i) gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in materia di

copia informatica per consultazione

limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in considerazione le prescrizioni impartite nel "Nulla-Osta Acustico" citato all'art.9 della presente.

j) porre in essere tutte le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cantiere e sua accessibilità.

Art. 11 - VIABILITA'

La Società dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

a) Prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel caso in cui gli stessi trasportino materiali di scavo percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile percorrendo la viabilità pubblica al fine di abbattere il più possibile la dispersione di polveri;

b) Gli automezzi in uscita dalla cava, sia verso il frantoio che verso la viabilità ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico; è fatta eccezione per i dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla viabilità ordinaria;

c) Sia effettuata la bagnatura delle piste almeno una (1) volta ogni 4 ore per il periodo più secco;

Art. 12 - TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovrà essere accantonato separatamente nell'area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere riutilizzato durante i lavori di

copia informatica per consultazione

sistemazione ambientale finale così come previsti dagli atti di progetto approvato.

Art. 13 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contradditorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e D.Lgs n.117/2008).

Art. 14 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, così come da variante, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Tutte le parti dell'area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare completamente sistemate entro il

copia informatica per consultazione

quinto anno di validità della presente convenzione (più un eventuale anno di proroga). L'inerzia della Società nelle risistemazioni e quindi nelle escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell'attività estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentita la Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive CTIAE della provincia di Reggio Emilia, dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Società o, in caso di inerzia, da parte del Comune attraverso l'utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la presente convenzione.

TITOLO II°

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI - REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 15 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e forestali (ora S.T.B.) e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il nuovo Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante. Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Società dovrà trasmettere al Servizio Tecnico

copia informatica per consultazione

dei Bacini Enza e Sinistra Secchia e all'AUSL di Scandiano, copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

Art. 16 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CAVA

Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 s.m.i. e delle Norme Tecniche del P.A.E comunale vigente, l'Autorizzazione all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale avrà una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di rilascio alla Società della medesima.

Art. 17 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di prorogare l'autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale, così come prevista all'art.15, comma 2 della L.R. n.17/91 smi, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione concesse dal Comune, non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 18 - TARIFFE

La Società si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla D.G.R n.2073 del 23/12/2013, ai sensi del 2 comma dell'art.12 della L.R. n.17/91 smi. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

copia informatica per consultazione

Art. 19 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo Comma, Lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n.17/91, la Società dovrà presentare idonea garanzia complessivamente di € 1.612.421,38, corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, I.V.A compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di ripristino morfologico ed ambientale della cava già in essere, con le prescrizioni appresso specificate.

a) l'ammontare della 1° Fidejussione assicurativa (di primo istituto) è stabilito nella misura di €uro 1.507.051,62 di cui €uro 1.433.037,11 per opere di sistemazione morfologica (€uro 1.174.620,58 + I.V.A) e €uro 74.014,51 per la realizzazione dell'impianto agro-vegetazionale (€uro 60.667,63 + I.V.A);

b) l'ammontare della 2° Fidejussione assicurativa (di primo istituto), relativa alla sola manutenzione dell'impianto agro-vegetazionale realizzato, è definito nel successivo articolo;

c) Il valore delle garanzie in questione, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

copia informatica per consultazione

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro il termine massimo di 15 giorni prima della data di scadenza della fidejussione, la Società dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, o in alternativa, presentare nuova fidejussione adeguatamente rivalutata ai sensi della lett. c) che precede;

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art.16 della vigente L.R. n.17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie, in riferimento alla disposizione di cui all'art.21 lett. b);

f) La Società si obbliga a far inserire nelle "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE" del contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune. Con tale clausola, opportunamente esplicitata nelle "CONDIZIONI PARTICOLARI" del contratto fideiussorio, l'Istituto garante, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, darà e prenderà atto che il pagamento delle somme dovute in base alla polizza prestata, in seguito all'inadem-

copia informatica per consultazione

pienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle richiesta dell'assicurato, restando inteso che - ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ. - la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 Cod. Civ. Il pagamento dovrà avvenire dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso;

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art.47 delle NTA di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria;

Art. 20 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare idonea Fidejussione assicurativa a copertura dei costi di manutenzione dell'impianto agrovegetazionale per un tempo massimo di 5 anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di €uro 105.435,77 (€uro 86.422,76 + I.V.A); tale garanzia è costituita a mezzo di fidejussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art.19.

Art. 21 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

copia informatica per consultazione

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione, e previa richiesta della Società corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa dall'istituto o dalla compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

copia informatica per consultazione

c) la Società dovrà obbligatoriamente fare inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) lo svincolo della fidejussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo massimo di 5 anni successivi all'impianto, e che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 22 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine massimo di 120 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Società, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 23 - OPERE CONNESSE CON LA COLTIVAZIONE. DANNI

copia informatica per consultazione

La Società, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.17/91 s.m.i è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c) nel caso che nell'esercizio delle attività vengano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività; ove tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contradditorio, l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Ai fini del contenimento degli impatti connessi all'eventuale entrata di camion con trasporto di materiali di provenienza

copia informatica per consultazione

esterna necessari al ritombamento in progetto, è necessario strutturare l'accesso dalla viabilità provvisoria privata al servizio della contigua Cava di ghiaia denominata "Valentini", a sua volta direttamente connessa vicina alla S.P. n.51. Prima dell'inizio dei lavori di approfondimento della cava in oggetto, dovrà pervenire a questa amministrazione l'atto di assenso da parte della proprietà della strada di servizio citata, all'utilizzo per i mezzi destinati al ritombamento nella cava San Lorenzo.

Art. 24 - SISTEMAZIONE AREE

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, (interventi approvati nel Piano di Coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2") la Società esercente dovrà presentare al Comune la documentazione attestante la natura delle terre utilizzate per rivestire ed impermeabilizzare le sponde ed il fondo del bacino, prima di procedere al ritombamento con materiali di provenienza esterna ai sensi del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98/2013 art.41bis o con limi di frantoio.

Tutte le aree coinvolte nel P.C.S della Cava di ghiaia e sabbia denominata "San Lorenzo 2", oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 25 - REGISTRAZIONE

copia informatica per consultazione

La Società dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione. La presente Convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n.634 e dell'art.10 Allegato A dello stesso D.P.R n.634/72. La mancata registrazione degli atti sopra indicati comporta la sospensione della validità dell'Autorizzazione estrattiva. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Art. 26 - PERMESSO DI COSTRUIRE

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o conces-

copia informatica per consultazione

sorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 27 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento del canone di cui al precedente art. 18 alla scadenza fissata, comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91 s.m.i) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art. 28 - MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato; tale Relazione dovrà altresì riportare la descrizione dell'andamento dell'attività di estrazione e/o di recupero ed in particolare dovrà aggiornare l'Amministrazione comunale in merito ai termini di scadenza delle garanzie di cui ai precedenti

copia informatica per consultazione

artt. 19, 20 e 21 che precedono anche al fine di bilanciare l'importo della fidejussione tra adeguamenti annui ISTAT ed i lavori eseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente), con indicate le quantità e la qualità del materiale estratto, trasformato e/o commercializzato nel corso dell'anno;
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti, oltre che il Cap. n.19 di P.A.E vigente; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento cava estrattiva con dati relativi

copia informatica per consultazione

all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);

- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo, e considerazioni sui risultati relativi a rumore, polverosità, emissioni in atmosfera, flussi di traffico in corrispondenza alle stazioni A2 e TR2 nei pressi dell'impianto di lavorazione di via Reverberi, come definito dal Rapporto sull'Impatto Ambientale di cui alla V.I.A approvata;

- inoltro all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "Programma di monitoraggio e controllo ambientale").

La Relazione annuale dovrà inoltre contenere le seguenti elaborazioni:

- valutazione della stabilità dei fronti di scavo, in relazione all'avanzamento degli scavi stessi a seguito della coltivazione da -10 a -20 m da p.c.;

- report sull'esecuzione dello strato impermeabile "barriera geologica" sul fondo cava e sulle annesse scarpate finali di scavo;

- relazione sull'utilizzo dei materiali di ritombamento, in riferimento alla normativa vigente in materia ed alle prescrizioni richieste nella V.I.A;

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese

copia informatica per consultazione

di novembre e indicato nel rapporto ambientale sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Società.

Art. 29 - PIEZOMETRI

La Società assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle escavazioni e garantisce i controlli prima dell'inizio dell'attività di cava ed almeno 2 anni dopo l'atto di collaudo della cava.

Il piezometro con funzione di bianco deve essere individuato al di fuori dell'area di escavazione, a monte o a valle dell'area di scavo. Attraverso i piezometri, la Società dovrà eseguire un programma di monitoraggio delle acque sotterranee, come definito dal "Programma di monitoraggio e controllo ambientale" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014. I risultati dei controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a conoscenza dell'AUSL e ARPA (Distretto di Scandiano Via M. Libertà n.8 - 42019 Scandiano RE). La Società dovrà fornire i dati al Comune entro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.

Poichè il piezometro di monte (P15 secondo il citato Programma) ricade all'interno della "Cava Valentini" della società Calcestruzzi Corradini S.p.A, dovrà essere garantito il monitoraggio di questo piezometro, funzionale anche alla cava

copia informatica per consultazione

San Lorenzo 2, indipendentemente dall'eventuale inattività della "Cava Valentini".

Art. 30 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Società dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV°

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 31 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche di uso pubblico comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Società per tutta la durata dell'attività estrattiva della presente convenzione e delle eventuali proroghe previste.

Art. 32 - VARIANTI AL PROGETTO

Sono ammesse varianti al Piano di Coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Società e non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del P.C.A. Polo n.19 di P.I.A.E.

copia informatica per consultazione

Qualsiasi altra variante al Piano di Coltivazione e Sistemazione finale, sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà eseguire le procedure previste dalla vigente L.R. n.17/1991 agli Artt.11, 12, 13 e 14.

Art. 33 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art. 34 - DEROGHE ex ART. 104 DPR n.128/59

L'escavazione delle aree di rispetto di cui all'art.104 del D.P.R. n.128/59 è condizionata all'avvenuto rilascio di specifico decreto Provinciale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all' art.11 della L.R. n.17/91 smi anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Società non può avanzare richiesta in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti Leggi.

Art. 35 - SISTEMAZIONE FINALE

copia informatica per consultazione

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare materiali per ritombamento provenienti da terzi, la Società dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con riferimento alle procedure e specifiche del D.M. n.161/2012 e della Legge n.98 del 09/08/2013.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è incondizionatamente responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitegli da terzi. Al fine di garantire il controllo della qualità dei materiale di ritombamento di provenienza esterna, la Società si obbliga a comunicare al competente Corpo Forestale dello Stato e per conoscenza al Comune, con adeguato anticipo prima del conferimento, la qualità, quantità e provenienza del materiale in oggetto.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 36 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente Convenzione, venissero alla

copia informatica per consultazione

luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Società è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di Legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

La Società è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 37 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisce alla loro reale o presunta esistenza, la Società si impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Società ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco e Responsabile del 3° Settore.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

Art. 38 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGENICI

copia informatica per consultazione

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia, e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale di cui all'art.10 e 14 della presente convenzione.

Art. 39 - EVENTUALE PESATURE INERTI

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti si utilizzerà la pesa già presente e funzionante nel frantoio al servizio della Società citata.

Art. 40 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiale diversi da quello autorizzato, dovrà essere data comunicazione immediata ala Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area do cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale dell'area.

Art. 41 - RISCHI EMERGENTI

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità le relative disposizioni per an-

copia informatica per consultazione

nullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposizione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartiti al titolare, al Direttore dei lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente. Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto solo emersi in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondità degli scavi, modifiche alle modalità di recupero ambientale. In relazione a ciò, il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento, le disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E. e P.I.A.E, dalle norme tecniche di P.C.A., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché della vigente legislazione sia regionale che nazionale.

copia informatica per consultazione

Art. 43 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del c.p.c.. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 44 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni della L.R. n.17/1991 e s.m.i. Le attività di recupero ambientale nelle aree di cava sono soggette ai provvedimenti amministrativi e alle sanzioni penali di cui al D.Lgs n.152/2006 s.m.i. nonchè agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e leggi Regionali vigenti.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su fogli dieci per facciate quaranta, ho dato lettura alle Parti, che lo approvano.

Atto sottoscritto alle ore dodici.Firmato:

GIULIANO BARBIERI

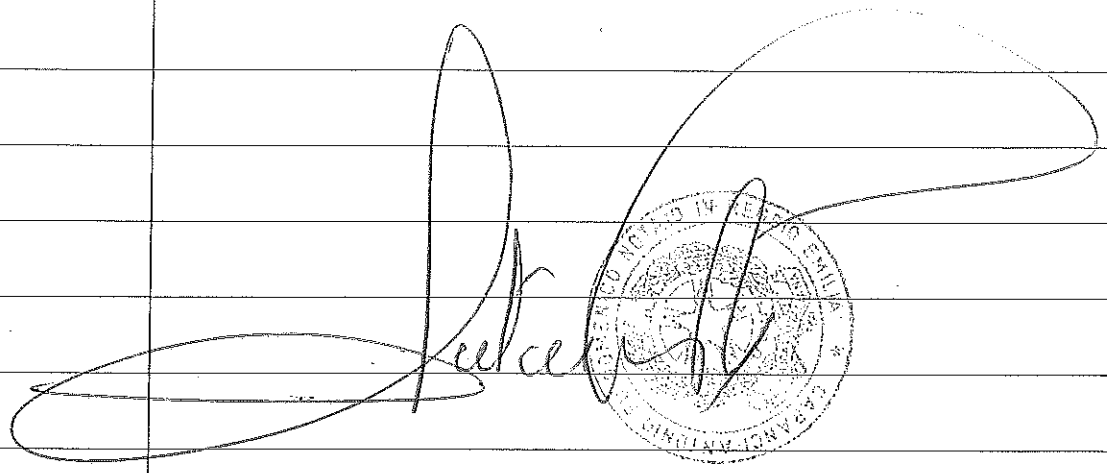
copia informatica per consultazione

MARCO MONTI.

ANTONIO CARANCI Notaio (Sigillo)

La presente copia, composta di quaranta facciate, è conforme all'originale e si rilascia per uso della parte

Reggio Emilia, 8 Marzo 2016



copia informatica per consultazione

630

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA
00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero
1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale
Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

CAUZIONE TRA PRIVATI

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

ASSICURAZIONE CAUZIONI

AGENZIA **BOLOGNA GERENZA**

CODICE	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA
499	2016/50/2381598		052

CONTRAENTE **EMILIANA CONGLOMERATI SPA** CODICE FISCALE: 02503180354 PARTITA IVA: 02503180354

DOMICILIO **VIA A.VOLTA 5 – 42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE)**

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE	FRAZIONAMENTO PRORoga
g. 25	m. 02	a. 2016	g. 25	m. 02	a. 2021	a. 5	m. 0	g. 0	g. 25	m. 02	a.2019	UNICO	ANNUALI

SOSTITUISCE LE POLIZZE					COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	IMPORTO CAUZIONE
IN PARTE				PAGATO AL		SI	80,00			1.507.051,62

TOTALE PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE PRIMA RATA EURO
35.555,55	8.888,89		5.555,56	50.000,00
TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO				
11.851,85	2.962,96		1.851,86	16.666,67

TAC.RINNOVO	NUM. VARIAZIONE	COOBBLIGATI	CODICE RISCHIOI	CONTROGARANZIE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE
SI si/no		SI si/no	135		Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (in seguito denominata **Società**), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in seguito alla richiesta presentata dalla **Ditta Emiliana Conglomerati SpA** (l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliata in Via A. Volta n.5 - 42123 Reggio Emilia, (C.F.e P.Iva 02503180354), mediante la seguente polizza fideiussoria ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di **€.1.507.051,62** (Euro unmilionecinquecentosettemilacinquantuno/62), la cauzione, **a garanzia dei ripristini e realizzazione del verde,** che la **Contraente** è tenuta a prestare al **Comune di Casalgrande** (la persona fisica o giuridica a favore della quale è prestata l'assicurazione, in seguito denominata **Assicurato**), domiciliata in Piazza dei Martiri 1 Casalgrande (RE) in dipendenza della **Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2"** che sarà stipulata in data 25/02/2016 (in seguito denominata semplicemente **Contratto**), che forma parte integrante della presente polizza fideiussoria ancorché alla stessa non materialmente allegata.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 5, mesi 0, giorni 0, e cioè dal *25/02/2016* al *25/02/2021*, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art.4 delle Condizioni Generali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1) in deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito all' inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Assicurato, restando inteso che – ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. – la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Art.2) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il mancato pagamento dei supplementi di premio dovuto dal Contraente non può essere opposto all'Assicurato. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista.

Art.3) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Contratto (che qui si intende interamente e specificatamente richiamato), lo svincolo della presente polizza avverrà ai sensi dell'art. 21 del Contratto (anch'esso, qui interamente e specificatamente richiamato) e, pertanto, nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte dell'Assicurato difformità rispetto agli atti di progetto, l'Assicurato concederà al Contraente un termine di 120 giorni per la regolarizzazione ed, in tal caso, la Società provvederà a prolungare , per un periodo uguale a quello concesso, la durata della presente garanzia fideiussoria; trascorso il termine concesso, l'Assicurato potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti. Pertanto, in tale eventualità, e fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" dell'Assicurato non abbia autorizzato lo svincolo della presente fideiussione, la Società accetta incondizionatamente di versare all'Assicurato una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa alla Società con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Assicurato.

Art.4) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 19 del Contratto, l'importo garantito con la presente polizza fideiussoria, previo espresso benestare scritto dell'Assicurato, potrà ridursi all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di P.A.E. vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale.

Polizza a tre facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in Bologna il 18/02/2016.

COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia
23 FEB 2016
PROT. N. 3073
Tit. 06 Cl. 03 Fasc.

Il premio è stato incassato il 19.02.2016 in Bo

(l'Agente, Subagente od Esattore) INTEGRA BROKER SRL

Mod. 5020 CAU.

copia informatica per consultazione

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

CAUZIONE TRA PRIVATI

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Agenzia: **BOLOGNA GERENZA (499/052)** Polizza n° **2016/50/2381598**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione - La presente polizza fideiussoria è prestata dalla Società a favore dell'Assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al Contratto.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al Contratto cui si riferisce la presente polizza fideiussoria.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio di perfezionamento non è pagato.

Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del Contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il Contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso **la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia**, nei modi previsti dall'art. 5, **e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo**, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando **il Contraente** non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso **è tenuto al pagamento di supplementi di premio**. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi e nella misura indicati nella tabella di «liquidazione del premio».

Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:
a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato;
oppure
b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 - Mancato e ritardato pagamento dei supplementi di premio - Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro quindici giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi riconosce.
Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 - Sostituzione della polizza con garanzia reale - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, **il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa**; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla polizza stessa.
Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società solo dopo l'escussione del debitore principale da parte dell'Assicurato.
In particolare, la Società provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) presentazione di una documentazione provante che le azioni esecutive esperite nei confronti del Contraente - in via mobiliare, sia immobiliare - non hanno consentito l'integrale recupero dei credito dell'Assicurato;

ovvero

b) ammissione del credito dell'Assicurato nell'eventuale procedura fallimentare o in altra procedura concorsuale a carico del Contraente. L'Assicurato dovrà tenere informata la Società di tutti gli stadi delle procedure di cui trattasi e seguire le direttive che eventualmente gli venissero impartite dalla Società medesima.

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di Contratto **risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.**
Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza fideiussoria, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.
Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.
Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. **La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa,** quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il Contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza, ed agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente**, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta dalla parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 16 - Liberazione dalla garanzia /Deposito cautelativo – Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante versamento presso Banca Reale, corrente in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, nr. 101, di somme o deposito di titoli di gradimento della Società e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:
a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;
b) protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;
c) liquidazione, trasformazione del Contraente o di un suo ramo, variazione della sua compagine societaria, senza la preventiva approvazione della Società;
d) peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente o dei suoi Coobbligati;
e) ritardo e/o sospensione nell'esecuzione dell'intervento/servizio quando il ritardo o la sospensione superino mesi 4;
f) violazioni degli obblighi previsti sul Contratto garantito;
g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancato pagamento degli oneri fiscali;
h) qualunque inadempimento, da parte del Contraente, degli obblighi di cui all'art. 17 che segue ovvero qualunque informazione che, desumibile dalla documentazione fornita dal Contraente ai sensi dell'art. 17 che segue, arrechi (o possa arrecare) pregiudizio alla Società in ordine al regolare svincolo della presente polizza fideiussoria;
i) ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;
l) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.
Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso ed, eventualmente ai suoi Coobbligati, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.
Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento all'Assicurato della somma garantita, senza che il Contraente e/o i suoi coobbligati possano sollevare eccezioni in merito.
Il presente articolo e quello che segue hanno valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato.

Art.17– Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società – Il Contraente è tenuto ad inviare e/o comunicare alla Società:
i) entro e non oltre 60 giorni dal perfezionamento della presente polizza fideiussoria, copia del Progetto di Coltivazione (completo dei suoi allegati) e Sistemazione ambientale approvato, espressamente richiamato all'art. 8 del Contratto (che qui si intende integralmente richiamato);
ii) entro il 30 dicembre di ogni anno di durata del Contratto, e fino allo svincolo della presente polizza

copia informatica per consultazione

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

CAUZIONE TRA PRIVATI

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Agenzia: **BOLOGNA GERENZA (499/052)** Polizza n° **2016/50/2381598**

fideiussoria, la copia della Relazione annuale (completa dei suoi allegati) espressamente richiamata all'art. 28 del Contratto (che qui si intende interamente richiamato) ed inviata all'Assicurato entro il 30 novembre;
iii) entro 15 giorni dal suo ricevimento, copia di ogni segnalazione/comunicazione/ordine o diffida da parte dell'Assicurato inerente al Contratto e che sia o possa essere pregiudizievole rispetto al buon esito delle obbligazioni garantite con la presente polizza;
iv) immediatamente, ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nella realizzazione dei lavori ed, in generale, possa arrecare pregiudizio al regolare adempimento, da parte del Contraente, delle obbligazioni garantite con la presente polizza fideiussoria;
v) tempestivamente, ogni operazione che possa determinare un mutamento della compagine sociale e ogni operazione che abbia ad oggetto la trasformazione o la cessione delle quote sociali, ottenendo in ogni caso il preventivo benestare della Società;
vi) entro 30 giorni dalla sua approvazione, una copia del suo bilancio d'esercizio e del bilancio d'esercizio dei coobbligati;
vii) entro 15 giorni dal suo pagamento, ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12 di ogni anno di durata della Contratto e fino allo svincolo della presente polizza fideiussoria, copia della reversale di pagamento della somma prevista dall'art. 18 del Contratto .

In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari e/o i sopralluoghi alla cava di cui al Contratto che la Società stessa riterrà opportuni ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli e/o a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei sopralluoghi

IL CONTRAENTE

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. - P. IVA 02503180354

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI
L'Agente Procuratore
Soc. Reale Mutua di Assicurazioni
DIREZIONE LOCALE
GERENZA DI BOLOGNA
Luigi Pucariello

I sottoscritti dichiarano che le clausole sotto indicate, con particolare riferimento a quella riguardante la deroga della competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni particolari riportate nella polizza fidejussoria e di approvare in modo specifico ed unitario – ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. – le Condizioni Particolari di cui agli Artt 1), 2) 3) e 4) e le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 *(Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato);* **Art. 7** *(Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale);* **Art. 8** *(Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento);* **Art. 15** *(Deroga alla competenza territoriale).* **Art. 16** *(Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo);* ***Art.17*** *(Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società)*

IL CONTRAENTE

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. - P. IVA 02503180354

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR _____

L'ASSICURATO

RESPONSABILE DEL SETTORE
Pianificazione Territoriale
(Arch. Giuliano Barbieri)

copia informatica per consultazione

630

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA
00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero
1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e
riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale
Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

CAUZIONE TRA PRIVATI

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

ASSICURAZIONE CAUZIONI

AGENZIA **BOLOGNA GERENZA**

CODICE	NUMERO DI POLIZZA	NUMERO DI VARIAZIONE	SUB AGENZIA
499	2016/50/2381598		052

CONTRAENTE **EMILIANA CONGLOMERATI SPA** CODICE FISCALE: 02503180354 PARTITA IVA: 02503180354

DOMICILIO **VIA A.VOLTA 5 – 42123 REGGIO NELL'EMILIA (RE)**

DECORRENZA CONTRATTO			SCADENZA CONTRATTO			DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE	FRAZIONAMENTO PRORoga
g. 25	m. 02	a. 2016	g. 25	m. 02	a. 2021	a. 5	m. 0	g. 0	g. 25	m. 02	a.2019	UNICO	ANNUALI

SOSTITUISCE LE POLIZZE					COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	IMPORTO CAUZIONE
IN PARTE				PAGATO AL		SI	80,00			1.507.051,62

TOTALE PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE PRIMA RATA EURO
35.555,55	8.888,89		5.555,56	50.000,00
TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO				
11.851,85	2.962,96		1.851,86	16.666,67

TAC.RINNOVO	NUM. VARIAZIONE	COOBBLIGATI	CODICE RISCHIOI	CONTROGARANZIE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE
SI si/no		SI si/no	135		Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (in seguito denominata **Società**), domiciliata in Torino, via Corte d'Appello n. 11, in seguito alla richiesta presentata dalla **Ditta Emiliana Conglomerati SpA** (l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliata in Via A. Volta n.5 - 42123 Reggio Emilia, (C.F.e P.Iva 02503180354), mediante la seguente polizza fideiussoria ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, costituisce, sino alla concorrenza di **€.1.507.051,62** (Euro unmilionecinquecentosettemilacinquantuno/62), la cauzione, **a garanzia dei ripristini e realizzazione del verde,** che la **Contraente** è tenuta a prestare al **Comune di Casalgrande** (la persona fisica o giuridica a favore della quale è prestata l'assicurazione, in seguito denominata **Assicurato**), domiciliata in Piazza dei Martiri 1 Casalgrande (RE) in dipendenza della **Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia "San Lorenzo 2"** che sarà stipulata in data 25/02/2016 (in seguito denominata semplicemente **Contratto**), che forma parte integrante della presente polizza fideiussoria ancorché alla stessa non materialmente allegata.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni 5, mesi 0, giorni 0, e cioè dal *25/02/2016* al *25/02/2021*, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art.4 delle Condizioni Generali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1) in deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza, in seguito all' inadempienza contrattuale del Contraente, sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Assicurato, restando inteso che – ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. – la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione, rinunciando altresì a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso alla Ditta Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Art.2) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che il mancato pagamento dei supplementi di premio dovuto dal Contraente non può essere opposto all'Assicurato. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista.

Art.3) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 22 del Contratto (che qui si intende interamente e specificatamente richiamato), lo svincolo della presente polizza avverrà ai sensi dell'art. 21 del Contratto (anch'esso, qui interamente e specificatamente richiamato) e, pertanto, nel caso in cui a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrati da parte dell'Assicurato difformità rispetto agli atti di progetto, l'Assicurato concederà al Contraente un termine di 120 giorni per la regolarizzazione ed, in tal caso, la Società provvederà a prolungare , per un periodo uguale a quello concesso, la durata della presente garanzia fideiussoria; trascorso il termine concesso, l'Assicurato potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti. Pertanto, in tale eventualità, e fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" dell'Assicurato non abbia autorizzato lo svincolo della presente fideiussione, la Società accetta incondizionatamente di versare all'Assicurato una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa alla Società con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine all'esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Assicurato.

Art.4) in deroga e/o a maggior precisazione di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà e si prende atto tra le Parti che, ai sensi di quanto espressamente previsto dalla lettera g) dell'art. 19 del Contratto, l'importo garantito con la presente polizza fideiussoria, previo espresso benestare scritto dell'Assicurato, potrà ridursi all'inizio di ogni anno, sulla base della "Relazione Annuale" (di cui all'art. 47 delle NTA di P.A.E. vigente) ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione ambientale finale.

Polizza a tre facciate fatta in quattro esemplari ad un solo effetto, in Bologna il 18/02/2016.

COMUNE DI CASALGRANDE
Provincia di Reggio Emilia
23 FEB 2016
PROT. N. 3073
Tit. 06 Cl. 03 Fasc.

Il premio è stato incassato il 19.02.2016 in Bo

(l'Agente, Subagente od Esattore) INTEGRA BROKER SRL

Mod. 5020 CAU.

copia informatica per consultazione

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

CAUZIONE TRA PRIVATI

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Agenzia: **BOLOGNA GERENZA (499/052)** Polizza n° **2016/50/2381598**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione dell'assicurazione - La presente polizza fideiussoria è prestata dalla Società a favore dell'Assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al Contratto.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al Contratto cui si riferisce la presente polizza fideiussoria.

Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio di perfezionamento non è pagato.

Art. 4 - Calcolo del premio - Durata dell'assicurazione - Supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del Contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il Contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso **la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia**, nei modi previsti dall'art. 5, **e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo**, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando **il Contraente** non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso **è tenuto al pagamento di supplementi di premio**. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi e nella misura indicati nella tabella di «liquidazione del premio».

Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:
a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato;
oppure
b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 - Mancato e ritardato pagamento dei supplementi di premio - Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 4 entro quindici giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi riconosce.
Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 - Sostituzione della polizza con garanzia reale - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, **il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa**; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 - Avviso del sinistro - Pagamento del risarcimento - L'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società in base alla polizza stessa.
Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società solo dopo l'escussione del debitore principale da parte dell'Assicurato.
In particolare, la Società provvederà al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) presentazione di una documentazione provante che le azioni esecutive esperite nei confronti del Contraente - in via mobiliare, sia immobiliare - non hanno consentito l'integrale recupero dei credito dell'Assicurato;

ovvero

b) ammissione del credito dell'Assicurato nell'eventuale procedura fallimentare o in altra procedura concorsuale a carico del Contraente. L'Assicurato dovrà tenere informata la Società di tutti gli stadi delle procedure di cui trattasi e seguire le direttive che eventualmente gli venissero impartite dalla Società medesima.

L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l'Assicurato - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di Contratto **risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.**
Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 - Diritto di surrogazione - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza fideiussoria, la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute.
Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 - Rivalsa - Anticipata liberazione della Società - Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.
Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il ricupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza. **La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa,** quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il Contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 - Successori ed aventi causa del Contraente - Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per se, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza, ed agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente**, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Foro competente - Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta dalla parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.

Art. 16 - Liberazione dalla garanzia /Deposito cautelativo – Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 C.C., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, l'immediato versamento degli importi oggetto della presente polizza, in tutto o in parte, nella misura e con le modalità indicate dalla Società stessa, mediante versamento presso Banca Reale, corrente in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, nr. 101, di somme o deposito di titoli di gradimento della Società e/o mediante prestazione di altra idonea garanzia, anche reale, al verificarsi di anche una sola delle seguenti ipotesi:
a) chiamata in garanzia sulla presente polizza o su altre stipulate dal Contraente con la Società, fatta salva l'ipotesi in cui il Contraente fornisca la prova liquida della evidente abusività della escussione;
b) protesti a carico del Contraente, ingiunzioni, sequestri, ipoteche giudiziali a suo carico o qualsiasi altra manifestazione di sua insolvenza;
c) liquidazione, trasformazione del Contraente o di un suo ramo, variazione della sua compagine societaria, senza la preventiva approvazione della Società;
d) peggioramento delle condizioni patrimoniali o finanziarie del Contraente o dei suoi Coobbligati;
e) ritardo e/o sospensione nell'esecuzione dell'intervento/servizio quando il ritardo o la sospensione superino mesi 4;
f) violazioni degli obblighi previsti sul Contratto garantito;
g) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti, delle imprese appaltatrici, dei fornitori, degli enti previdenziali e di assistenza, mancato pagamento degli oneri fiscali;
h) qualunque inadempimento, da parte del Contraente, degli obblighi di cui all'art. 17 che segue ovvero qualunque informazione che, desumibile dalla documentazione fornita dal Contraente ai sensi dell'art. 17 che segue, arrechi (o possa arrecare) pregiudizio alla Società in ordine al regolare svincolo della presente polizza fideiussoria;
i) ritardato o mancato pagamento dei premi alla Società, anche se per polizze diverse dalla presente polizza fideiussoria;
l) qualunque evento che renda applicabile il disposto normativo di cui all'art. 1461 c.c.
Le somme e/o i titoli depositati presso Banca Reale e/o le altre garanzie resteranno vincolati fino a liberazione totale di ogni obbligazione della Società, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere in dipendenza della presente polizza fideiussoria ed in ogni caso fino a quando la Società non sia stata espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
Verificatasi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso ed, eventualmente ai suoi Coobbligati, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.
Il Contraente autorizza irrevocabilmente la Società ad utilizzare le somme, comunque vincolate o realizzate giudizialmente, per effettuare il pagamento all'Assicurato della somma garantita, senza che il Contraente e/o i suoi coobbligati possano sollevare eccezioni in merito.
Il presente articolo e quello che segue hanno valore esclusivamente per quanto concerne i rapporti tra la Società ed il Contraente e pertanto, esso non potrà in alcun caso essere opposto dalla Società all'Assicurato.

Art.17– Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società – Il Contraente è tenuto ad inviare e/o comunicare alla Società:
i) entro e non oltre 60 giorni dal perfezionamento della presente polizza fideiussoria, copia del Progetto di Coltivazione (completo dei suoi allegati) e Sistemazione ambientale approvato, espressamente richiamato all'art. 8 del Contratto (che qui si intende integralmente richiamato);
ii) entro il 30 dicembre di ogni anno di durata del Contratto, e fino allo svincolo della presente polizza

copia informatica per consultazione

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828
Sede Legale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia)
Reg. Impr. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

CAUZIONE TRA PRIVATI

ASSICURAZIONE CAUZIONI

Agenzia: **BOLOGNA GERENZA (499/052)** Polizza n° **2016/50/2381598**

fideiussoria, la copia della Relazione annuale (completa dei suoi allegati) espressamente richiamata all'art. 28 del Contratto (che qui si intende interamente richiamato) ed inviata all'Assicurato entro il 30 novembre;
iii) entro 15 giorni dal suo ricevimento, copia di ogni segnalazione/comunicazione/ordine o diffida da parte dell'Assicurato inerente al Contratto e che sia o possa essere pregiudizievole rispetto al buon esito delle obbligazioni garantite con la presente polizza;
iv) immediatamente, ogni notizia o circostanza che possa determinare impedimento o ritardo nella realizzazione dei lavori ed, in generale, possa arrecare pregiudizio al regolare adempimento, da parte del Contraente, delle obbligazioni garantite con la presente polizza fideiussoria;
v) tempestivamente, ogni operazione che possa determinare un mutamento della compagine sociale e ogni operazione che abbia ad oggetto la trasformazione o la cessione delle quote sociali, ottenendo in ogni caso il preventivo benestare della Società;
vi) entro 30 giorni dalla sua approvazione, una copia del suo bilancio d'esercizio e del bilancio d'esercizio dei coobbligati;
vii) entro 15 giorni dal suo pagamento, ed in ogni caso entro e non oltre il 31/12 di ogni anno di durata della Contratto e fino allo svincolo della presente polizza fideiussoria, copia della reversale di pagamento della somma prevista dall'art. 18 del Contratto .

In ogni caso, il Contraente riconosce alla Società il diritto di effettuare, con preavviso non inferiore a tre giorni, tutti i controlli amministrativi, tecnici e finanziari e/o i sopralluoghi alla cava di cui al Contratto che la Società stessa riterrà opportuni ed il Contraente è obbligato a mettere a disposizione della Società o dei soggetti da essa incaricati tutti i documenti necessari all'esercizio dei suddetti controlli e/o a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei sopralluoghi

IL CONTRAENTE

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. - P. IVA 02503180354

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASS.NI
L'Agente Procuratore
Soc. Reale Mutua di Assicurazioni
DIREZIONE LOCALE
GERENZA DI BOLOGNA
Luigi Pucariello

I sottoscritti dichiarano che le clausole sotto indicate, con particolare riferimento a quella riguardante la deroga della competenza territoriale, sono state oggetto di specifica negoziazione e trattativa individuale. I medesimi, inoltre, dichiarano di aver letto il contenuto di tutte le condizioni particolari riportate nella polizza fidejussoria e di approvare in modo specifico ed unitario – ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. – le Condizioni Particolari di cui agli Artt 1), 2) 3) e 4) e le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 6 *(Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato);* **Art. 7** *(Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale);* **Art. 8** *(Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento);* **Art. 15** *(Deroga alla competenza territoriale).* **Art. 16** *(Liberazione della garanzia – Deposito cautelativo);* ***Art.17*** *(Obblighi a carico del Contraente e monitoraggio da parte della Società)*

IL CONTRAENTE

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. - P. IVA 02503180354

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR _____

L'ASSICURATO

RESPONSABILE DEL SETTORE
Pianificazione Territoriale
(Arch. Giuliano Barbieri)

copia informatica per consultazione

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

Garanzia Contratto / Assimil. Appalti / Coltivaz. di Cave

PEC:reale.cauzioni@pec.realemutua.it

APPENDICE DI AUMENTO

AGENZIA : BOLOGNA GERENZA POLIZZA n. : 2016/50/2381599 APPENDICE N. 1 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO: COMUNE DI CASALGRANDE
CONTRAENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

Con la presente appendice si dà e si prende atto che il valore della cauzione, con decorrenza 18/12/2018, viene aumentato da €. 105.435,77 (CENTOCINQUEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE/77) a € 108.387,97 (CENTOOTTOMILATRECENTOOTTANTASETTE/97), per effetto dell'aumento dell'indice ISTAT.

Il premio dovuto al perfezionamento della presente appendice, relativo al periodo 18/12/2018 - 25/02/2019, risulta dal conteggio sotto riportato.

Il premio (Annuale) previsto per i successivi periodi viene sostituito da quello risultante dal conteggio sotto riportato.

Si precisa che il valore della garanzia oggetto della presente polizza, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

Fermo il resto.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	PERIODO DAL 18/12/2018 AL 25/02/2019		EVENTUALI SUPPLEMENTI DAL 25/02/2019	
Premio	€	0,00	€	877,19
Accessori	€	0,00	€	219,30
Diritti	€	0,00	€	0,00
	€	0,00	€	1.096,49
Imposte	€	0,00	€	137,07
TOTALE EURO		0,00		1.233,56

Emessa in Bologna il 22/12/2018.

IL CONTRAENTE

EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. Via A. Volta n. 5 42123 REGGIO EMILIA C.F.-P.IVA 02503180354

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente-Procuratore

Il premio è stato incassato il_____ in_____

(l'Agente, Subagente od Esattore)_____

Utente:A149901
Mod. 5058 CAU - ed. 5/97

copia informatica per consultazione

REALE MUTUA

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese. Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N.9806 Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 – Gazz.Uff. 25/2/1949 n.46

Garanzia Contratto / Assimil. Appalti / Coltivaz. di Cave

PEC:reale.cauzioni@pec.realemutua.it

APPENDICE DI RIDUZIONE

AGENZIA : BOLOGNA GERENZA POLIZZA n. : 2016/50/2381598 APPENDICE N. 1 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

ASSICURATO: COMUNE DI CASALGRANDE
CONTRAENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.

Con la presente appendice si dà e si prende atto che il valore della cauzione, con decorrenza 18/12/2018, viene diminuito da €. 1.507.051,62 (UNMILIONECINQUECENTOSETTEMILACINQUANTAUNO/62) a € 972.390,98 (NOVECENTOSETTANTADUEMILATRECENTONOVANTA/98)

Il premio dovuto al perfezionamento della presente appendice, relativo al periodo 18/12/2018 - 25/02/2019, risulta dal conteggio sotto riportato.

Il premio (Annuale) previsto per i successivi periodi viene sostituito da quello risultante dal conteggio sotto riportato.

Si precisa che il valore della garanzia oggetto della presente polizza, è aggiornato ogni anno in base allo stato dei lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

Fermo il resto.

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	PERIODO DAL 18/12/2018 AL 25/02/2019		EVENTUALI SUPPLEMENTI DAL 25/02/2019	
Premio	€	0,00	€	7.647,05
Accessori	€	0,00	€	1.911,76
Diritti	€	0,00	€	0,00
	€	0,00	€	9.558,81
Imposte	€	0,00	€	1.194,86
TOTALE EURO		0,00		10.753,67

Emessa in Bologna il 22/12/2018.

IL CONTRAENTE
EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
Via A. Volta n. 5
42123 REGGIO EMILIA
C.F. P.IVA 02508180354

L'ASSICURATO

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Il premio è stato incassato il_____ in_____

(l'Agente, Subagente od Esattore)_____

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 861/2021 ad oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "SAN LORENZO 2" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA - VIA REVERBERI) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 24/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 156 del 24/09/2021

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "SAN LORENZO 2" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA - VIA REVERBERI).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/10/2021, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/10/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 156 del 24/09/2021

Oggetto: PROROGA DELL' AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE ATTUATIVA PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA NELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA DENOMINATA "SAN LORENZO 2" (POLO N.19 DI P.I.A.E - ZONA N.1 DI P.A.E VIGENTE, LOCALITÀ SALVATERRA - VIA REVERBERI).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 29/09/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 15/10/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NAPOLEONE ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione